LAURORA GIACOMO
NOTAIO IN ROMA
PIAZZA BOLOGNA N.2
0644238158

REPERTORIO N. 53.943 RACCOLTA N. 20.545 ----------

---------- **VERBALE DI DEPOSITO DOCUMENTO** ----------

---------- **R E P U B B L I C A I T A L I A N A** ----------

L'anno duemiladieci, il dì ventuno del mese di luglio (21 luglio 2010). ------

In Roma, in Piazza Bologna n. 2. ----------

Avanti a me Dott. GIACOMO LAURORA, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, --

---------- **E' PRESENTE:** ----------

- **BRUNO (cognome) GIORDANO (nome)** nato a Catania il 22 dicembre 1948, residente in Roma, Via Francesco d'Ovidio n. 34, codice fiscale BRN GDN 48T22 C351L. ----------

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere in deposito lo statuto aggiornato della Associazione "Arte e Scienza" con sede in Roma, Via Francesco d'Ovidio 34, codice fiscale 97539210589. ----------

A tal fine mi esibisce detto statuto che consta di 7 (sette) pagine, approvato dall'assemblea dei soci del 19 marzo 2010. ----------

Aderendo alla richiesta, ritiro il documento che allego sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente. ----------

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione. ----------

La parte dichiara: ----------

- di essere stata esaustivamente informata dei diritti ad esse riconosciuti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e che i dati personali riportati nel presente atto e da essi stessi comunicati e confermati saranno trattati e conservati con sistemi informatici per dare idonea pubblicità al presente atto, secondo la sua natura , presso tutti i competenti uffici ove la normativa vigente prevede siano registrati/trascritti/annotati/volturati e/o comunque comunicati e per **a**dempiere agli obblighi di conservazione e/o comunicazione previsti dalle vigenti norme nell'espletamento delle funzioni notarili e da altre norme integrate dal provvedimento dell'UIC 24/02/2006 pubblicato sulla G.U. n. 82/2006 - supplemento ordinario n. 87 **- di essere** stata informata della obbligatorietà delle comunicazioni di cui innanzi e che i dati verranno trattati ai soli fini e nei limiti di cui sopra secondo il codice di deontologia professionale a cura del Notaio rogante quale responsabile del trattamento e dai suoi dipendenti e collaboratori. ----------

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona fida ed a mano da me, su due pagine di un foglio, ne ho dato lettura all'intervenuto che lo conferma. ----------

Il verbale viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti. ----------

Firmato: Giordano Bruno - Laurora Giacomo Notaio (leggesi sigillo). -------

---

ALLEGATO "A"
al Repertorio N. 53943/20545

Statuto dell'Associazione Culturale
"Arte e Scienza"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA, STRUMENTI

Art. 1 – Denominazione
E' costituita un'Associazione Culturale denominata "Arte e Scienza".

Art. 2 – Sede
L'Associazione ha sede in Roma, Italia.

Art. 3 – Scopo
L'Associazione non ha fini di lucro, opera in forma apartitica e aconfessionale per la diffusione della cultura e la divulgazione delle idee che ne costituiscono le finalità primarie, come indicate all'art. 4 di questo Statuto. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 – Finalità
L'Associazione ha le finalità primarie di dare particolare enfasi a tutte quelle manifestazioni culturali che esaltino la tolleranza, intesa come costruttivo, sereno confronto e dialogo fra punti di vista e opinioni differenti, nel reciproco rispetto. A tale scopo, l'Associazione promuoverà e svilupperà tutte quelle iniziative culturali che possano evidenziare e stimolare aspetti comuni o legami fra le discipline letterario-umanistiche e quelle scientifiche in tutte le loro manifestazioni, favorendo il superamento delle storiche - e purtroppo ancora attuali - barriere che separano le cosiddette 'due culture'. In particolare l'Associazione potrà:

a. organizzare corsi, concerti, esposizioni, spettacoli teatrali, conferenze, rassegne, visite guidate, gite sociali, attività culturali;
b. produrre pubblicazioni cartacee o web, strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro può essere utile per favorire la conoscenza, ad un pubblico più vasto, dì tutti gli argomenti concernenti le finalità dell'Associazione stessa;
c. partecipare a manifestazioni di altri organismi che abbiano finalità affini a quelle dell'Associazione stessa;
d. compiere tutti gli atti e intraprendere qualsiasi operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle sociali.

Art. 5 – Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6 - Scioglimento
L'Associazione si può sciogliere su delibera dell'Assemblea Straordinaria. Per lo scioglimento dell`Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Art. 21 Codice Civile Libro I , Titolo II , Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni").
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale

verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7 – Strumenti informativi
L'organo ufficiale d'informazione dell'Associazione verso i soci è il sito internet dell'Associazione. Tale sito costituirà anche l'espressione primaria dell'attività dell'Associazione, accogliendo lavori scientifici e letterari che illustrino il pensiero relativistico o che siano testimonianza dell'unità culturale letteraria e scientifica. I contenuti specifici del sito saranno stabiliti con le delibere del Consiglio Direttivo, tenendo conto dei suggerimenti e delle richieste avanzate dai soci.

TITOLO II

ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 8 – Risorse economiche dell'Associazione
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano dalle quote associative e da eventuali:

a) contributi dei soci e dei privati;
b) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
c) contributi di organismi internazionali;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 9 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S'impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 10 – Quota associativa
L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata ai soci.

TITOLO III

I SOCI

Art. 11 – Composizione dell'Associazione
Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse

culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che aderiscono in qualità di Soci Sostenitori entro il 30 aprile 2009. I Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, pagano la quota associativa annua stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari ad almeno quattro volte la quota dei Soci Ordinari. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 12– Diritti del socio
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del voto in Assemblea.
Tutti i soci possiedono gli stessi diritti d'intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione del bilancio e delle attività programmate, per le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Art. 13 – Doveri del socio
Ciascun socio deve:

a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e in tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) non recare danni (materiali o morali) all'Associazione;
c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto e i Regolamenti della stessa.

Art. 14 – Criteri di ammissione del socio
L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida le finalità (art. 11 di questo Statuto), indipendentemente dal gruppo etnico, nazionalità, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, cultura, formazione politica, professione, stato sociale cui appartenga. Ogni aspirante deve presentare domanda firmata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 15 – Recesso, esclusione e decesso del socio
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
b) per violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
c) per aver recato danni (materiali o morali) all'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.
L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

TITOLO IV

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 16 – Struttura dell'Associazione

Nell'ambito dell'Associazione si distinguono i seguenti organi:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 17 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti presenti alle riunioni convocate dal Presidente; è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria, convocata dal Presidente almeno una volta l'anno:

- stabilisce le linee generali dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivo annuale (Assemblea Programmatica);
- approva i bilanci consuntivo annuale (Assemblea Consuntiva);
- determina le quote associative annue su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina tre revisori dei conti;
- approva il Regolamento interno;
- modifica eventualmente il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima e comunicata a tutti i soci tramite il sito dell'Associazione, indicando il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.
I soci minorenni possono partecipare alle discussioni assembleari ma senza diritto di voto.
E' ammesso il voto per delega conferito ad un altro socio.

Ogni socio può rappresentare un massimo di tre deleghe.
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti (art. 21 Codice Civile Libro I , Titolo II , Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni").
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su:

a) sua iniziativa;
b) su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
c) su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci (art. 20 Codice Civile Libro I , Titolo II , Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni").

Art. 18 – Delibere dell'Assemblea
Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per 'maggioranza' si intende la 'maggioranza semplice', ovvero almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
Le delibere dell'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) sono prese a maggioranza dei voti (esclusi i casi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione) e resteranno esposte nel sito internet dell'Associazione per almeno quattro mesi dalla data di deliberazione.

Art. 19 - Verbalizzazione
Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci saranno assunte dal Vicepresidente; in caso anche questi sia assente sarà eletto al suo posto un 'presidente di Assemblea' temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario e saranno pubblicati nel sito internet dell'Associazione.

Art. 20 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 membri eletti da e tra i soci dall'Assemblea. Ogni elettore può esprimere al massimo tre preferenze. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi, senza limiti di tempo. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
I Consiglieri restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nella votazione più recente abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno; nella prima riunione designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e conferisce ulteriori incarichi ritenuti necessari per l'attività associativa (Responsabile del sito internet dell'Associazione, eccetera). Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di:

a. decidere sulle iniziative e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali;
b. deliberare sui contenuti del sito internet dell'Associazione;
c. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
d. stabilire annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente;
e. redigere annualmente, e presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, il bilancio;
f. redigere il Regolamento interno;
g. adottare eventuali provvedimenti di radiazione dei soci;
h. attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Art. 21 - Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea Generale (Ordinaria e Straordinaria) dei soci.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche e organizzative di fronte alla Associazione.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 22 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente e i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 23 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare e articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 24 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea Generale, è formato da tre soci, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente dei Revisori, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni e i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

BILANCIO, NORMATIVA

Art. 25 – Normativa
L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle successive delibere assembleari che costituiranno il Regolamento Interno., e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Generale con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 26 – Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme stabilite dal Codice Civile (in particolare: Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni") e dalla normativa vigente.

Art. 27 - Bilancio
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario il Tesoriere deve predisporre un bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e finanziario che evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Il bilancio deve essere pubblicato nel sito dell'Associazione e restare depositato in forma cartacea presso la sua sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Roma, 7 gennaio 2009

Giordano Bruno

12337/17

3/8/2010

381,00

ROMA 9/9/2010